DELLE LEGGI AGRARIE

CONTENUTE

NEGLI ANTICHI STATUTI MUNICIPALI

E DELL' USO
CHE SE NE PUÒ FARE NELLA COMPILAZIONE
DEL CODICE RURALE.

Memoria

DEL M. E. CAV. AGOSTINO D.r FAPANNI

Letta

nell' adunanza dell' I. R. Istituto Veneto
il giorno 18 maggio 1851

(Estr. dal Vol. I, Serie III degli Atti dell' Istituto stesso)

VENEZIA
NEL PRIV. STAB. NAZ. DI G. ANTONELLI
1856

Quando scrivendo io la storia della giurisprudenza agraria (della quale ebbi l'onore di leggerne un prospetto, ed una parte a questo I. R. Istituto) portai il mio lavoro al secolo XII, mi venne l'opportunità di ragionare degli antichi statuti municipali, e ritenni col consenso di accreditati storici e giureconsulti, che la loro origine si dovesse stabilire intorno a quell'epoca.

Il secolo dodicesimo, che nella sua prima età avea prodotto la ristaurazione del jus romano e l'ordinamento delle leggi canoniche, maturava nel suo finire strepitosi avvenimenti e grandi mutazioni nell'ordine sociale. L'imperatore Federico I, detto Barbarossa, venuto in Italia per aggravare la mano sopra le suddite città, forzolle ad agire contro di lui, a stringere quella famosa alleanza detta la lega lombarda, e a contrapporre alle armate imperiali calate giù per opprimerle, altrettante legioni composte de' pro-

prj loro figli. Le quali così valorosamente si difesero, da rimanere vincitrici nella grande lotta. Frutto di sì bella vittoria per le collegate città lombarde fu la famosa pace da esse con tanta gloria e tanto vântaggio fermata coll' imperatore nella città di Costanza, correndo gli anni 1183.

Stabilitasi per questo memorando trattato la libertà di molte città d' Italia, le più ragguardevoli fra le medesime ordinarono il loro governo a modo di repubblica, e ciascheduna, conquistato il diritto di autonomia, intese a raccogliere in un volume le leggi, che andava di tempo in tempo promulgando, a seconda delle peculiari circostanze e degli emergenti bisogni.

Di qui ebbero origine i municipali statuti italiani; e non vi fu in appresso città, terra o borgata, per quantunque piccola che si fosse, che gelosa della propria indipendenza non volesse avere leggi sue proprie. Nelle sole provincie del veneto antico dominio vi erano più di quaranta statuti vigenti al tempo di quella repubblica: Milano, e tutte le città lombarde, quelle del Piemonte, di Genova, della Toscana, dello Stato pontificio, dei regni di Napoli, di Sicilia, di Sardegna e delle isole adjacenti cominciarono pur esse in quel torno a regolarsi con particolari leggi municipali, cosicchè a più di cento potei annoverare gli statuti di città e terre italiane, che io vidi ed esaminai pubblicati già posteriormente colle stampe (1), senza porre a calcolo quelli, che rimasero manoscritti negli archivj di molti municipj.

(1) Nella precitata mia storia della giurisprudenza agraria ho dato la serie cronologica sì delle città, che furono le prime a compilare i proprj statuti, e sì di quelle che furono le prime a pubblicarli al primo diffondersi dell' invenzione della stampa.

Non andò lungo tempo, che alcune provincie e città di Francia imitarono l'esempio delle nostre, ed intrapresero di mettere in iscritto le loro consuetudini, o *Droit coutumier*, com'esse le chiamano nel loro linguaggio, e che i Romani appellavano *Jus non scriptum*. Queste compilazioni statutarie ordinate posteriormente dai re di Francia Carlo VII, Carlo VIII e da Francesco I, crebbero in modo, al dire di M.r Henrion (1), da superare il numero di sessanta, parlando delle generali, vale a dire di quelle osservate in un' intiera provincia, ed a più di trecento ammontavano le particolari, ch' erano quelle osservate nel territorio di una sola città o distretto.

Lo stesso avvenne della successiva compilazione degli statuti municipali in Inghilterra (2), in Germania (3) ed in Ispagna (4), come ebbi motivo di riconoscere nelle parziali biblioteche legali di dette nazioni.

Questi patrj ordinamenti, parlando più particolarmente de' nostri italiani, venivano di mano in mano stanziati ora per sopperire al silenzio del jus comune, ora per interpretarne ed applicarne il senso, ove l' espressioni del medesimo erano inestricate, o dubbiose, o troppo concise. Quindi una grande parte delle ordinazioni contenute negli statuti nostrali erano leggi georgiche, accomodate a quell'ordine di tempi, e di costumanze. Consegue da ciò, che le stesse contengano assai acconci provvedimenti al buon andamento di presso che ogni ramo di economia rusticale,

(1) *Encyclopédie méthodique, Jurisprudence*. Tom. II, artic. *Coutumes*.

(2) Bibliotheca juridica Martini Lipenii. Lipsiae 1757, in fol.

(3) Langhornius Dan. *Chronicon Legum Anglorum*. Londini 1676, 8.°

(4) Azevedo (de) Alphonsus. *Commentaria Juris Civilis in Hispania*. Antuerpiae 1613, fol.

e molto opportuni a impedire e conciliare le questioni tra gli agricoltori.

Mi è avvenuto di osservare sovente, che quanto più le città, le provincie, i territorj erano dedicati alla coltura de' campi, e quest'arte formava la principale loro industria, tanto più gli statuti, che i singoli paesi andavano di tempo in tempo emanando, si estendevano sopra l'agricoltura, a preferenza d'ogni altro argomento. Di ciò, per tacere di varj altri, ne sieno esempio gli statuti di Venezia e di Genova, città e repubbliche tutt'affatto negoziatrici, in confronto di Milano, di Brescia, di Verona, di Padova, di Trevigi, città principalmente agricultrici. Negli statuti delle prime, parlando di Venezia, che non ebbe possedimenti in terraferma se non dopo la metà del secolo XIV, e che era in superior grado mercatantesca, non si trova alcuna ordinazione in proposito di beni rustici, come non se ne trova neppure nelle costituzioni municipali di Genova: mentre negli statuti delle città, che accennai da ultimo, vi si leggono in copia le più belle ordinazioni di georgico diritto, che desiderare si possano.

Non si può dire però che questi agro-economici provvedimenti fossero complessi di leggi, composte con un intento generale, ma sibbene nuove disposizioni provocate dai bisogni, che tratto tratto svolgevansi, e dai disordini che si andavano introducendo: erano talvolta riforme, tal altra supplementi ed appendici al diritto comune, riducendosi sovente in iscritto ciò che di meglio era fondato sulla pratica, sulle tradizioni e sulle consuetudini de' luoghi.

Sembra che al chiudersi del secolo XV abbia avuto fine la formazione degli statuti municipali, mentre ne' secoli susseguenti non vi si fecero che riformazioni ed aggiunte: ed anche in queste aggiunzioni si operò senza ade-

renza di principj e senza scorta di sistemi. Precipuo scopo delle comunità o provincie statuenti era di mantenere ferma l'osservanza di quegli ordini, e di quelle agrarie consuetudini, che la lunga esperienza avea dimostrato proficue e consentanee alle condizioni de' loro climi e delle industrie agricole, che vi si esercitavano.

Se coll'emanarsi de' nuovi codici generali civili, dopo la metà del secolo XVIII e sul principio del corrente, decaddero grandemente le antiche legislazioni municipali, tuttavia non si può dire, che rimanessero abolite ed estinte: poichè ad esse si ebbe anche posteriormente ricorso, come vi si ricorre al dì d'oggi, peculiarmente in oggetti di pratica economia rusticale, in tutti quei casi, in cui i nuovi codici generali non provvedono specificatamente.

E qui m'è d'uopo indicare in succinto quali leggi ordinariamente si contengano negli antichi più accreditati statuti municipali, che riguardano e regolano di proposito le più rilevanti materie della rustica economia. Queste leggi, io sono d'avviso che si possano accennare sotto i seguenti dodici titoli:

1.° Delle regole da osservarsi nello stabilire e mantenere i confini che separano nelle campagne i possessi di un proprietario dall'altro;

2.° delle varie servitù rustiche;

3.° delle locazioni e conduzioni tanto di fondi rustici, quanto di opere ed industrie agrarie;

4.° dei contratti di compra e vendita di proprietà campestri, nonchè di soccida di animali inservienti all'agricoltura;

5.° delle discipline pel buon governo delle strade pubbliche e private nelle campagne;

6.° dei diritti ed usi di acque di ogni natura inser-

vienti ne' fondi rustici ad abbeveramento di uomini e di bestiami, ad irrigazione di terre, a movimento di opificj, a navigazione ed a pesca ;

7.° dei beni comunali;

8.° dei diritti e doveri del vago pascolo, e del pensionatico;

9.° del governo dei boschi ;

10.° dei diritti di caccia;

11.° della polizia rurale politico-amministrativo-sanitaria;

12.° della polizia giudiziaria per danni dati ai fondi, ai prodotti ed animali campestri, e per ogni trasgressione e delitto commesso a carico della proprietà e sicurezza personale nelle campagne.

Ora mi si dimanderà, se io creda utile, o no, il valersi di queste statutarie ordinazioni nella compilazione del codice rustico? Alla quale dimanda io sono di riverente parere di rispondere affermativamente, osservate però le modalità che verrò esponendo in appresso.

Le ragioni poi, per le quali opino, che sia da valersi delle leggi agrarie contenute negli antichi statuti municipali sono le seguenti:

1.° Uno dei principali caratteri assegnati da san Tommaso d'Aquino alle leggi umane, affinchè rispondano veramente al loro intento, si è quello, che sieno adatte alla qualità varia dei climi, dei luoghi, dei costumi, degli usi delle rispettive popolazioni. Ora le dette antiche leggi statutarie, essendo il risultamento di tante osservazioni fatte per lungo periodo di tempo sul luogo, avvalorate da molte esperienze, convalidate dal voto dei molti interessati raccolti in formali adunanze, e statuenti di proprio diritto e di propria indipendente autorità, contengono senza dubbio

la caratteristica richiesta dal teologo aquinate; e perciò sarà grandemente utile il valersi di esse nella compilazione del codice rurale.

2.° Perchè essendo i proprietarj ed i coltivatori dei singoli territorj assuefatti *ab immemorabili* all'osservanza dei predetti locali ordinamenti, che tuttora sono in vigore, ove tacquero le moderne legislazioni, difficilmente ed a mal in cuore si assoggetterebbero essi a disposizioni, che si allontanassero sensibilmente, senza un'evidente utilità, dalle regole e consuetudini a cui sempre si attennero.

3.° Perchè l'autorità di sommi agronomi e di riputati giureconsulti sì nostrali che forestieri avvalorano la mia opinione. Citerò fra gli agronomi il più benemerito ristauratore della italiana agronomia nel principio di questo secolo, il conte Filippo Re, il quale ne' suoi Annali d' agricoltura lasciava scritto (1): « Io desiderai molte volte di avere ozio bastante e di possedere la serie de' varj statuti antichi d' Italia, chè avrei voluto formare la storia della nostra agraria legislazione; e così avrei fatto vedere, che gl'Italiani mai sempre favorirono l'agricoltura, ed emanarono leggi che mostrano la loro intelligenza. » E qui m' è grato il riferire, che in eguale considerazione ed onore tenevansi i venerandi dettati della statutaria legislazione rurale italiana dal rinomato giurisperito vivente professore e consigliere prussiano Federico Carlo Savigny, il quale nella sua storia del Diritto romano del medio evo (2) non dubitò di affermare, « che gli statuti delle città italiane, che cominciarono nella metà del secolo XI, ed il cui numero e l'importanza si accrebbero nei due secoli seguenti,

(1) Tomo IV, pag. 12. Milano 1809, in 8.°
(2) Vol. II, pag. 308, traduzione di Firenze, 1814, 8.°

offrono un tale interesse per la storia, che un prospetto comparato di questi statuti sarebbe una sorgente feconda d' istruzione. »

All' autorità, quantunque gravissima di per sè stessa, di questi due chiari ingegni piacemi aggiungere quella di un terzo non meno chiaro scrittore vivente, per convalidare l' assunto, che lo studio delle antiche agrarie costituzioni municipali può, anzi deve tornare proficuo alla retta compilazione del nuovo codice rustico. È questi l' autore della storia della legislazione italiana, il piemontese conte Filippo Sclopis (1) che dice: « La parte economica degli statuti composta a seconda della condizione del comune, comprendeva regolamenti di commercio, tariffe di dazj e bandi di polizia rurale. Questa è la parte che più di tutte può giovare agli studj presenti di economia politica e di statistica, perchè non è raro che dalle passate esperienze si cavino frutti di presente applicazione: e le sorgenti di una ricchezza antica non sono sempre affatto inaridite. »

4.° Ed egli è appunto, che oltre le riportate autorità io chiamo l' esperienza ed il fatto a raffermare l' utilità di valersi delle antiche rurali ordinazioni nella compilazione del codice campestre.

Nessuna nazione nel periodo di 35 anni, vale a dire dal 1789 al 1824, ha abolito o riformato tante vecchie leggi, e ne ha composto tante di nuove, quanto la Francia; di modo che una commissione incaricata dal re Luigi Filippo della revisione di dette leggi ebbe ad affermare in agosto 1844 (2), che le due prime assemblee e la convenzione emanarono nel sovra indicato periodo l'ingente numero di oltre

(1) Vol. II, pag. 107. Torino 1844, 8.°
(2) Vol. suddetto, pag. 110.

ventimila leggi; alla qual congerie di ordinamenti si potrebbero applicare le espressioni, con cui Tito Livio dinotava l'aumentata farraggine delle leggi romane: *Immensum aliarum super alias coacervatarum legum cumulum* (1). Questo impulso violento, questa smania frenetica di tutto distruggere senza pensare a stabilire le basi d' un nuovo edifizio, questo istinto distruggitore, che manifestossi da poi ovunque scoppiarono gl' impeti delle rivoluzioni, dominò anche nel primo progetto del codice rurale fatto estendere dal celebre ministro Chaptal, ed assoggettato per decreto 19 maggio 1808 dall' imperatore Napoleone al voto consultivo di tante Commissioni, quante erano le corti d' Appello dell'impero francese (2). Questo progetto di codice rustico, portando l' impronta dell' epoca in cui nasceva, non faceva verbo degli antichi statuti municipali, pei quali questo silenzio era consono a quella assoluta abolilizione contenuta nell' articolo III del decreto imperiale 16 gennaio 1806, premesso alla pubblicazione del Codice Napoleone, ove è detto « che le consuetudini generali o locali, » gli statuti o regolamenti cessano di aver forza di legge. »

Le appellatorie Commissioni consultive nell' esame del progetto del codice agrario, su cui erano chiamate a dar parere, trovarono assai manchevole quella proposta; perchè basandosi essa su principii generali, non dava disposizioni bastanti a regola de' coltivatori de' beni rustici nelle differenti circostanze di climi, di luoghi, di consuetudini, di usi, di rapporti sociali, che diversificano grandemente da provincia a provincia, da dipartimento a dipartimento. Quindi ogni Commissione propose di aggiungere o di rifor-

(1) Lib. III, cap. 34.

(2) *Observations des Commissions consultatives sur le projet du code rural, récueillies par M. de Verneilh.* Paris 1810-1814. Vol. 4 in 4.°

mare nel progetto ciò che credeva utile alle peculiari circostanze del proprio paese, e che era stato ommesso nel medesimo, comechè compilato con massime troppo generali. Tali svariatissime osservazioni, appendici e riforme crebbero in tanta mole da sestuplicare il volume del primitivo proposto codice agrario. Il membro della camera dei deputati signor de Verneilh incaricato dal ministero di ricomporre, secondo le più assennate osservazioni delle Commissioni consultive, un nuovo progetto di codice rustico, dovette in più di dieci casi adottare la massima di ritenere operative e vigenti le leggi agrarie degli antichi statuti municipali, ovunque la pratica aveva dimostrato di non potersene allontanare, appostevi però quelle modificazioni, che le mutate condizioni de' tempi potessero esigere. A questo esempio di legislazione progettata giova aggiungerne un altro di legislazione agraria, già mandata ad effetto presso la stessa nazione francese. La legge forestale (che può dirsi una sezione del codice rustico) promulgata in Francia li 21 maggio 1827, e la legge sopra la pesca fluviale stanziata li 15 aprile 1829, sono due nuove leggi fondate sopra antiche ordinanze del 1669, derivate da aucor più antichi provvedimenti statutarj: di ciò ce ne assicura il valente giureconsulto M. Jung (1).

Ed ecco dalla narrazione di quanto si è operato in Francia (la sola nazione, per quanto io abbia potuto indagare e conoscere, che si sia occupata di proposito per la formazione di un codice rustico, che però non potè ancora compiere e promulgare) risultare ad evidenza, essere non solo utile, ma presso che necessario il valersi nella compi-

(1) Nell' opera intitolata: *Patria, ou la France ancienne et moderne, morale et matérielle*. Paris 1847, in 8.°

lazione del codice campestre delle disposizioni agrarie contenute negli antichi statuti municipali; trascegliendole però ed ordinandole a seconda delle attuali esigenze de' costumi e de' tempi.

Ma come e da chi si farà tale scelta e tale coordinamento? Prima di procedere alla risposta giudico necessario il definire cosa sia un codice rustico. Riportandomi alla sentenza de' più assennati legisti moderni, che trattarono della legislazione georgica, parmi, che tutti convengano nel designare sotto il nome di codice rurale, la riunione delle leggi, che in ogni rapporto determinano i diritti e i doveri dei proprietarj e dei coltivatori dei beni rustici. E stando a quanto si è operato e scritto nel proposito, specialmente in Francia, sembra che il codice agrario che si vuol comporre sopra principj di giustizia chiari, uniformi, invariabili, debba essere unico ed operativo per tutte le parti di un regno e di uno stato, a somiglianza dei codici civili, criminali, di commercio, che ogni singolo stato indipendente ordinò doversi osservare entro il territorio della propria dominazione. E poichè questo codice campestre è destinato a guidare i proprietarii e coltivatori di terre nei diritti che devono esercitare e nelle obbligazioni che devono adempiere, così fa d'uopo che sia disposto in maniera semplice, chiara e propria a farne comprendere i precetti anche dalle genti agresti, che non sono le più intelligenti ed istrutte. Fa pure essenzialmente di mestieri, ch'esso codice sia in perfetta analogia colle leggi generali e colle massime, con le quali sono stati dettati i codici civili, penali, amministrativi, politici e di commercio, ed armonizzi perfettamente co' medesimi.

Da ciò ne consegue, che le principali regole, che guidar devono il compilatore della proposta di un codice rurale,

esser devono le stesse, che serviranno di guida a chi sarà incaricato di applicare al codice rustico le leggi agrarie, contenute negli antichi statuti municipali. Anzi nella scelta di queste dovranno seguirsi altre più particolari norme richieste dalla spezialità de' casi e degli argomenti, i quali col decorrere degli anni possono aver subito sensibili mutamenti. Quindi, per esempio, nei contratti di locazione e conduzione de' fondi rustici dovrà il proponente farsi carico delle coltivazioni introdotte in Europa dopo il secolo XIII, vale a dire di quella del mais, o grano turco, dei pomi da terra, del tabacco e di tante piante esotiche arboree, arbustee ed erbacee, che o non si conoscevano nel medio evo, o non si coltivavano in grande ; come può dirsi della cultura de' gelsi e del governo de' bachi da seta, che sebbene non ignoti a Crescenzio, nè agli agronomi di quell'epoca, non formavano però, come in presente, la maggior rendita di alcune provincie, e perciò la dilatata loro cultura influisce non poco sopra i patti delle attuali contrattazioni dei fitti. E non lascia altresì d' influire sopra i patti medesimi l'introdotto utile sistema delle coltivazioni alterne, dette rotazioni agrarie, che gli agronomi antichi non praticavano così estesamente, come si praticano presentemente da noi. Che se si dia un' occhiata al vecchio sistema di leggi sulla costruzione e conservazione delle strade campestri, quanto rilevanti mutazioni non vi produssero i moderni regolamenti ! Parlando poi delle pene, con cui le antiche leggi municipali punivano i danneggianti e i derubatori degli alberi, dei prodotti della campagna, degli animali inservienti all' agricoltura, le quali in alcuni vecchi statuti risultano troppo aspre, feroci e sproporzionate ai delitti che mirano a castigare o impedire, sarà da mitigarne grandemente l'atrocità, figlia de' secoli, in cui ebbero origine, riducendo

dette punizioni in consonanza ed in giusta proporzione con quelle de' vigenti codici criminali.

Ho detto di sopra, che l'intendimento sì della potestà imperante in Francia, che ordinò il progetto del codice rurale e sì de' giurisperiti, che lavorarono intorno al medesimo, era sempre quello di pubblicare un codice, che nel territorio francese fosse il solo e l'unico direttivo in materia di agraria legislazione, e che la proposta di esso non avendo riscossa l'approvazione delle Commissioni consultive, chiamate a darne parere, perchè mancante delle peculiari disposizioni, che ogni singola provincia o dipartimento credeva necessarie a ben dirigere, secondo le locali consuetudini, l'andamento della rispettiva economia campestre, si era riconosciuto il bisogno di ricorrere agli antichi statuti municipali in tutto ciò, in cui gli stessi non fossero in aperta opposizione co' nuovi ordinamenti politici e civili. Ma non essendosi da alcuno di essi suggerito nè il modo di riparare a questo mancamento, nè quello di richiamare in vigore la parte de' vecchi statuti municipali da rendersi accomodata e confacevole alle circostanze de' tempi correnti, io mi permetterei di suggerirne una, che mi sembra di assai facile ed agevole esecuzione.

Stia pur ferma l'adottata disposizione, che unico debba essere il Codice agrario di un intero regno, come sarebbe a dire pel Lombardo-Veneto. Siccome poi per la sua unicità e conseguente generalità di principj non potrebbe questo Codice discendere alle particolarità degli usi, delle consuetudini e delle leggi statutarie richieste dai varj metodi e sistemi di coltivazione vigenti nelle singole provincie, così parrebbemi che si potesse soddisfare ai bisogni, alle esigenze ed ai voti delle singole parti costituenti la totalità del regno, qualora oltre questo unico Codice agrario ogni pro-

vincia avesse un peculiare staccato suo regolamento, racchiudente le leggi e consuetudini patrie attenenti all' agricoltura e derivanti da particolari invariabili sue condizioni, perciò non comuni con altri territorj e paesi.

Della compilazione di questo provinciale, o per meglio dire col nuovo vocabolo, circolare regolamento, racchiudente le sole leggi e consuetudini agrarie vigenti ne' singoli territorj, io opinerei, che fosse incaricata una Giunta composta di due consiglieri del tribunale di prima istanza della provincia, di due distinti avvocati, di due accreditati ingegneri civili, di due possessori di terre nella provincia qualificati per cognizioni teoriche e pratiche in agronomia, presieduta dal magistrato politico-amministrativo della provincia, dando facoltà alla Giunta di scegliere e colle norme di sopra indicate riformare quelle leggi statutarie e quelle consuetudini locali, che risultassero evidentemente opportune al rispettivo paese. Questo regolamento dovrebbesi in appresso sottoporre all' esame ed alle discussioni di una Giunta centrale formata di due consiglieri di Appello, di due membri effettivi dell' I. R. Istituto di scienze, lettere ed arti, di due assennati giureconsulti, di due ingegneri civili addetti alle pubbliche costruzioni aventi il grado d' ingegneri in capo, di due proprietarj di latifondi nel regno, ragguardevoli per sapere ed amore agli studii georgici, presieduta dal vice-presidente dell' I. R. Luogotenenza, la quale ne assoggettasse le prese deliberazioni alla sovrana approvazione. E qui non lascio di osservare, che questa mia proposta sarebbe consona a quanto dispone il § 11 del Codice civile generale austriaco, che dice: « Que' soli statuti di singole » provincie e di singoli distretti avranno forza di legge, che » dopo la promulgazione del presente codice saranno stati » dal legislatore espressamente confermati. »

Per tal modo, se non m'inganno, coll'ajuto delle patrie leggi statutarie si verrebbe a compilare un'opera, che riunendo ai principj della scienza le regole dell' applicazione, formerebbe per così esprimermi, un *Corpus juris georgici*, utile non meno ad istruire i proprietarj e gli agricoltori, quanto a dirigere i magistrati e gli ufficiali incaricati di giudicare le questioni e sopravvegliare l' ordine pubblico nelle campagne. E in questo tempo, in cui si tratta di rifondere in molte parti, e migliorare la legislazione, vorrei poter richiamare l' attenzione de' riformatori sui bisogni dell'agricoltura. Siccome il concorde parere di uomini saggi e la stessa esperienza ammaestrano, che sono durevoli quelle istituzioni che si fondano sulle antiche originate dall'indole e dal lungo spontaneo consentimento de' popoli; così per le sopra enunciate ragioni non esito a conchiudere, che tornerà assai utile alla nostra campestre economia, sotto però l' osservanza delle regole preavvisate, il valersi nella compilazione del Codice rustico delle antiche leggi georgiche statutarie lasciateci in legato da' nostri maggiori.

Laonde, se colle norme che mi sono ingegnato di esporre, e con quelle che ad agronomi e giureconsulti valenti piacesse di aggiungere, si effettuasse la compilazione del tanto desiderato Codice rustico, io porterei fiducia, che della nostra nuova legislazione agraria si potrebbe dire ciò che si racconta aver detto Solone, quando venne interrogato: Se avesse fatto le migliori leggi; sì, rispose, le migliori pegli Ateniesi.

———o———